



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale Risorse Umane
Servizio III



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCRISUM

REGISTRO UFFICIALE USCITA
Prot. n. 0023962 del 27/07/2011

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento
LORO SEDI

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo
SEDE

*Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I – Gabinetto
Del Capo Dipartimento*
SEDE

*Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Ispettivo per
l'Italia Settentrionale*
SEDE

*Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Ispettivo per
L'Italia Centrale e la Sardegna*
SEDE

*Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Ispettivo per
L'Italia Meridionale e la Sicilia*
SEDE

*Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo
Dipartimento*
LORO SEDI

*Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco*
LORO SEDI

*Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco*
LORO SEDI

*e p.c. Al Sig. Dirigente Generale Capo
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*
SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

OGGETTO: Procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni – Rapporto informativo

Con le allegate circolari n.68724 e n.54242 rispettivamente del 20.12.2005 e del 12.05.2007 sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di compilazione del rapporto informativo previsto dall'art.7 del DPR 461/2001 per il riconoscimento della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio e dell'equo indennizzo.

Dall'analisi delle valutazioni formulate dal Comitato di verifica per le cause di servizio si deve rilevare che, in taluni casi, le relazioni di servizio appaiono non sufficientemente dettagliate ed approfondite, né supportate da idonea documentazione tecnico-sanitaria contenente tutti gli elementi idonei a provare la natura delle infermità, nonché in parte carenti nella fase dell'istruttoria tecnica (rapporto informativo sulle circostanze nelle quali si è verificato o si è potuto verificare l'evento dannoso).

Sul punto si ricorda che è di competenza del dirigente "datore di lavoro" provare la connessione dell'infermità con il servizio prestato e gli incarichi svolti (specificando il tipo di incarico, le mansioni svolte e le caratteristiche del servizio prestato) almeno nell'ultimo decennio e meglio, se disponibile, anche nei periodi precedenti; una documentazione carente ed una istruttoria insufficiente non consentono al Comitato di Verifica per le cause di servizio di valutare adeguatamente la sussistenza del nesso causale tra infermità ed attività lavorativa.

Infatti, in questi casi, può accadere che il Comitato non provveda al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, adducendo, a suffragio di tale decisione, la genericità degli elementi presentati a corredo della domanda del dipendente, ma anche risultanti dagli atti dell'Amministrazione.

Restando quindi fermo l'onere dell'Amministrazione di fornire tutti gli elementi in suo possesso in ordine alla tipologia ed alle modalità di svolgimento del servizio, è necessario che i



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

rapporti informativi siano riconducibili al singolo dipendente ed alla sua carriera lavorativa, evidenziando gli elementi più significativi atti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante tra i fatti di servizio e le infermità sofferte.

Ove ne ricorrano, a parere del Dirigente, i presupposti, è importante descrivere in modo particolareggiato, oltre ai vari fatti di servizio, gli episodi specifici, in caso di trauma, che si configurano quali causa unica, efficace, diretta ed immediata dell'infermità, della lesione o della morte; negli altri casi, soprattutto le condizioni di lavoro, precisando la durata e le modalità delle attività svolte all'interno, all'esterno, in campi di lavoro, in missione "fuori area", a bordo di autoveicoli con targa VF, a bordo di natanti con targa VF. ecc.

E' opportuno non riferirsi a presunti ordinari, generici, brevi strapazzi e disagi psicofisici, che non abbiano avuto caratteristiche di prolungata e particolare gravosità, incontrati dal dipendente nell'esecuzione dell'attività di soccorso tecnico urgente, ma citare anche gli eventuali "stress" psicofisici o a "traumatismi" riportati in particolari, prolungate prestazioni particolarmente gravose, in località disagiate ed in condizioni ambientali sfavorevoli ed avverse.

Deve essere descritto non solo il tipo di lavoro svolto e la durata, ma anche i dispositivi di protezione individuale indossati, il materiale e l'attrezzatura usati, ed evidenziata in modo dettagliato il tipo di esposizione a cui di volta in volta viene sottoposto il vigile del fuoco nello svolgimento degli interventi di soccorso tecnico urgente (es. contatto con sostanze esogene).

Il servizio svolto dal personale operativo turnista del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è infatti un'attività particolarmente esposta al rischio sia di traumatismi (singoli fatti di servizio, episodi specifici) sia di microtraumatismi ripetuti e continui nel tempo, che devono poter essere individuabili nel servizio prestato, così come il ricorrere di disagi prolungati legati all'impossibilità di programmare orari, alle conseguenze sull'alimentazione, includendo lo stress psico-emozionale che deve risultare caratterizzato da prolungata o particolare intensità e durata.

Ovviamente gli stessi principi devono applicarsi nel caso di richiesta di causa di servizio da parte di tutto il personale, anche non appartenente ai ruoli operativi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Con l'occasione si fa presente che, al fine di rendere più celeri ed efficaci gli adempimenti previsti dalla normativa, è necessario inoltrare in duplice copia a questa Direzione Centrale l'istanza degli interessati, con la relativa documentazione.

Detta documentazione potrà essere inviata anche via e-mail tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: riu.statogiuridico@vigilfuoco.it.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento (tel 06 465 29557-48360) e si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

Cincarilli



CONAPO